



GARA D'APPALTO PER LA FORNITURA DEGLI APPARATI DEL BACKBONE DI ALCUNE COMPONENTI DEL DATA CENTER E DEI POP ANYCAST DEL REGISTRO .IT
CIG assegnato alla gara 5278144E34

Domanda 1: In relazione al capitolo 4.1 della "Scheda tecnica capitolato d'appalto" ed in particolare ai capitoli 4.1.4, 4.2.1.2 e 4.2.3 con riferimento alle funzionalità e all'architettura e implementazione dei meccanismi di stacking siamo a chiedere se sia accettata all'interno del singolo sistema di stacking la possibilità di offrire servizi di ridondanza a livello 3 che garantiscano la disponibilità delle capacità di forwarding dei pacchetti all'interno dell'intero stack mediante protocolli standard in modalità active/standby o proprietari in modalità active/active?

Risposta 1: All'interno del sistema di stacking non è accettabile la possibilità di offrire servizi di ridondanza a livello 3 che garantiscano la disponibilità delle capacità di forwarding dei pacchetti.

Non devono essere presenti meccanismi e protocolli che richiedano la presenza di più indirizzi IP e/o ISO per fornire la disponibilità e resilienza delle capacità di forwarding all'interno dello stack. Tale capacità dovrà piuttosto essere offerta mediante replicazione "near real-time" degli stati di forwarding tra le unità/membri che compongono il sistema di stacking. Nel caso specifico non sono accettabili soluzioni di tipo First Hop Redundancy Protocol (FHRP) né standard, né proprietarie. Questa richiesta scaturisce dall'esigenza di disporre di un sistema di stacking semplice, veloce ed affidabile dal punto di vista della messa in opera, della configurazione ed analisi dei guasti.

Domanda 2: In relazione al punto 4.1.3 chiediamo di specificare più dettagliatamente l'elenco degli standard ottici Giga e 10G che devono essere supportati oltre che le effettive distanze utilizzabili per la realizzazione dello stack per ciascuna delle ottiche indicate.

Risposta 2: Le ottiche che devono essere supportate, considerando le attuali e future necessità, sono elencate in Tabella 1 e Tabella 2 rispettivamente per gli apparati di tipologia Accesso-DC e Accesso-Anycast. Per ogni ottica presa in esame la distanza massima supportata per la realizzazione dello stack deve essere equivalente alla distanza massima prevista dalla specifica tecnica dello standard fisico dell'ottica presa in esame. Esempio: due componenti/switch che costituiscono uno stack devono potersi trovare separati da un link la cui lunghezza massima è equivalente alla massima distanza prevista dallo standard fisico preso in esame.

Tabella 1: switch Accesso-DC

Standard richiesto	Distanza max prevista dallo standard di riferimento	Distanza max per realizzazione dello stack
1000BASE-SX	220m a 550m (in funzione della dimensione del core della fibra)	220m a 550m (in funzione della dimensione del core della fibra)
1000BASE-LX10	10 Km	10 Km
1000BASE-ZX (non standardizzato ma accettato in ambito industrial)	70 Km	70 Km
10GBASE-SR	400 m	400 m
10GBASE-LR	10 Km	10 Km
10GBASE-ER	40 Km	40 Km



Standard richiesto	Distanza max prevista dallo standard di riferimento	Distanza max per realizzazione dello stack
1000BASE-SX	da 220m a 550m (in funzione della dimensione del core della fibra)	da 220m a 550m (in funzione della dimensione del core della fibra)
1000BASE-LX10	10 Km	10 Km
1000BASE-ZX (non standardizzato ma accettato in ambito industrial)	70 Km	70 Km
10GBASE-SR	400 m	400 m
10GBASE-LR	10 Km	10 Km
10GBASE-ER	40 Km	40 Km

Tabella 2: Switch Accesso-Anycast

Domanda 3

In relazione ai paragrafi 5.1.2.1, 5.1.2.2 e 5.1.2.3 “del Capitolato speciale d’appalto: Scheda tecnica”: i requisiti richiesti sono da intendersi per la tipologia di apparato Core-HD o Core-LD?

Risposta 3

I requisiti richiesti sono da intendersi per la tipologia di apparato Core-HD.

Domanda 4

Nell’Allegato J:

E FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA ECONOMICA:

Fornitura apparati di rete Art. 1 Capitolato Speciale di Gara	Importo totale e percentuale di sconto (a ribasso su € _____,00)
--	---

L’importo da indicare tra parentesi nella tabella sopra indicata e nel campo deve essere pari a:
Euro 1.915.000,00?

Risposta 4

Sì, l’importo da indicare deve essere pari a Euro 1.915.000,00

Domanda 5

Nell’Allegato J:

e si impegna

- ▶ per l’eventuale fornitura di ulteriori apparati di rete, richiesti dall’IIT nell’arco di un anno a partire dalla stipula del contratto, ad applicare la **medesima percentuale di sconto - o superiore - ai prezzi di listino ufficiale del produttore (in vigore nel mese della richiesta), di cui sopra, fino ad un importo massimo e non garantito di € _____,-00 (Iva esclusa).**

Risposta 5

Sì, l’importo indicato deve essere pari a Euro 300.000,00.



Domanda 6

Riferimento documentale: Capitolato Speciale D'Appalto: Scheda tecnica

Nel Capitolo 6 – Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione - Requisiti Minimi è scritto: "La fornitura dovrà prevedere un servizio di assistenza specialistica e manutenzione atto a garantire l'esercizio corretto e continuativo delle funzionalità implementate sulla infrastruttura di rete.

Esso deve comprendere servizi di assistenza sistemistica (correzione bug software, rilascio relative patch, aggiornamenti release OS...) e procedure per la gestione e sostituzione delle parti hardware non rientranti nei parametri dichiarati di performance.

Il contratto di assistenza specialistica e manutenzione avrà una durata di 36 mesi dalla data di consegna degli apparati.

Le modalità e le tempistiche alle quali devono essere soggette tali attività costituiscono gli SLA (Service Level Agreement) che il fornitore sarà tenuto a rispettare e che sono definiti nei paragrafi seguenti."

Nel Paragrafo 6.2 Caratteristiche del servizio è scritto:

"Il servizio di assistenza specialistica e manutenzione dovrà essere erogato direttamente dal produttore degli apparati."

D1. Queste due prescrizioni sembrano essere in conflitto tra di loro poiché il Fornitore non può essere ritenuto responsabile dell'assicurazione degli SLA rispetto ad un servizio a carico del Produttore. Si richiede di specificare meglio questo concetto.

Risposta 6

Con riferimento al quesito riguardante il Capitolo 6 – Servizi di Assistenza Specialistica e Manutenzione - Requisiti Minimi e, in particolare, alla proposizione "Le modalità e le tempistiche alle quali devono essere soggette tali attività costituiscono gli SLA (Service Level Agreement) che il fornitore sarà tenuto a rispettare e che sono definiti nei paragrafi seguenti", nella stessa il termine "fornitore" deve essere sostituito con "produttore".

Domanda 7

Riferimento documentale: Domanda n. 6 e Capitolato Speciale D'Appalto: Scheda tecnica

D2. Qualora, in risposta alla Domanda n.6, si confermi che il servizio di Assistenza Specialistica e Manutenzione deve essere totalmente assicurato dal Produttore e considerando che nel Capitolato, al paragrafo 6.2, è scritto "Gli apparati oggetto del servizio saranno consegnati nelle sedi e i punti di presenza del cliente e installati a cura del personale del Registro stesso.", si chiede di confermare che il ruolo del Fornitore è esclusivamente quello di realizzare la fornitura del materiale escludendo qualsiasi attività di installazione e di manutenzione.

Risposta 7

Si conferma che il ruolo del Fornitore è limitato a realizzare la fornitura del materiale senza alcuna attività di installazione e di manutenzione. Tuttavia, il ruolo del Fornitore è anche quello di svolgere tutte quelle attività di intermediazione con il produttore, al fine di garantire al cliente che il servizio di assistenza e manutenzione sia erogato dal produttore nel rispetto degli SLA.



Domanda 8

Riferimento documentale: Disciplinare: articoli 6 e 7

Nel Disciplinare l'articolo 6 disciplina la modalità del ricorso all'avvalimento, mentre il successivo articolo 7 pone il divieto di subappalto.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, l'Impresa Ausiliaria che sia in possesso dei relativi requisiti può assumere il ruolo di subappaltatore, eseguendo quindi parte delle attività contrattuali?

In caso di risposta positiva al precedente quesito, le attività che potrà svolgere l'Impresa Ausiliaria, che sia in possesso dei relativi requisiti, potranno eccedere il limite del 30% previsto dall'articolo 118 del D. Legislativo 163/2006?

Risposta 8.

Ai concorrenti è consentito partecipare mediante avvalimento.

L'avvalimento precedentemente utilizzato può essere trasformato in subappalto (nei limiti dei requisiti prestati) allorché il concorrente possa, in sede esecutiva, trasformarlo in subappalto decidendo di chiedere al terzo un maggior apporto, nell'ipotesi in cui i compiti organizzativi assunti mediante l'avvalimento si rivelino di difficile realizzazione. Questa ultima facoltà non può, tuttavia essere esercitata in modo automatico, dovendo l'appaltatore proporre l'istanza prescritta e rispettare le disposizioni di cui all'art.118 del Codice.

Ciò premesso, la soglia del trenta per cento di cui all'art.118, comma 2 per i servizi e le forniture è riferita all'importo complessivo del contratto.

Si sottolinea che l'art. 49, comma 10 del Codice degli Appalti pubblici, consente all'impresa ausiliaria di assumere il ruolo di subappaltatore "nei limiti dei requisiti prestati", nel senso che un avvalimento del 10% dei requisiti potrà divenire un subappalto fino al 10%, nonostante il limite normativamente imposto sia pari al 30%.